

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3168

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI, SALVATO, SALVI,
CORTIANA, SENESE, FUMAGALLI CARULLI, CARUSO
Antonino, BARBIERI, PELLEGRINO, PERA, NAPOLI Roberto,
RONCONI, MILIO, VERTONE, GAWRONSKI, D’ALÌ, BRIENZA,
FOLLIERI, GRECO, GIARETTA, PALUMBO, MELONI, DEL
TURCO, MACERATINI e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di revisione

ONOREVOLI SENATORI. - I codici di diritto processuale penale italiano hanno sempre registrato la presenza di un istituto idoneo a «consacrare» il giudicato ove fatti ad esso successivi dimostrino l'ingiustizia di una sentenza di condanna.

L'istituto della revisione ha proprio il fine di scongiurare il pericolo «che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale».

Il giudice competente a giudicare dell'istanza di revisione era, nel codice precedente alla riforma, individuato dall'articolo 557 del codice di procedura penale nella Corte di cassazione.

Evidentemente si intendeva sottrarre la decisione sull'ammissibilità di un mezzo di impugnazione straordinario, che nei fatti apre la strada ad una vera e propria nuova pronuncia su una sentenza passata in giudicato, a qualsiasi tipo di condizionamento.

Il codice del 1989, fissando, all'articolo 633, la competenza a decidere della revisione in capo alla «corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna», ripropone quei rischi di cui si è detto.

L'articolo 1 del disegno di legge propone pertanto di agganciare la competenza a decidere della revisione della sentenza all'articolo 11 del codice di procedura penale, col-

legandola, in sostanza, alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

L'istituto della revisione necessita di un'ulteriore modifica che discende direttamente dagli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese con la firma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tali norme, infatti, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e attribuiscono direttamente ed immediatamente dei diritti soggettivi perfetti. Primo fra tutti il diritto ad un giusto processo.

Il procedimento stabilito per ricorrere alla corte di Strasburgo presuppone il passaggio in giudicato di una sentenza. È evidente che nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo censurasse la sentenza di un giudice italiano reo di aver violato il diritto alla difesa di un cittadino, quest'ultimo si verrebbe a trovare nella paradossale situazione di non poter ottenere una nuova pronuncia che gli consenta di avere giustizia.

Gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge introducono la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in tutti i casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevi con sentenza che il cittadino non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto ad una effettiva difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis) se sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c*) ed *d*), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848».

Art. 3.

1. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d*-bis), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

